Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Venerdì, 31 ottobre 1924** **Numero 256**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80:* all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Caserta - *F. Abussi* — Catania *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto - *F. Signorelli* — Imperia *S. Benedusi* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata *R. Franceschelli.* — Mantova *G. Mondovì* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana* — Novara *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia *Succ. Bruni Marelli* — Perugia *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F°* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale* - Rovigo *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone* — Sassari *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza *G. Galla.* — Zara - *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1663.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1924, n. 1655.

Costituzione del Comitato centrale annonario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità che il Governo segua attentamente il fenomeno dell'andamento dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità, al fine di adottare tempestivamente i necessari provvedimenti;

Ritenuta la necessità di dare un efficace ed armonico coordinamento all'azione che in proposito devono svolgere lo Stato e i Comuni, cui per legge è demandata la regolamentazione della vendita dei generi annonari di prima necessità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'economia nazionale, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero dell'economia nazionale un Comitato centrale annonario col compito di formulare e proporre al Ministero dell'economia nazionale le misure atte a contenere l'aumento dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità.

Art. 2.

Il Comitato centrale annonario, che sarà presieduto dal presidente dell'Associazione dei Comuni italiani, è composto dai rappresentanti dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari; da rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; da cinque cittadini di provata competenza in materia annonaria.

Al Comitato centrale possono essere aggregati, per la trattazione di singole questioni, funzionari, cittadini competenti e rappresentanti di organizzazioni a carattere nazionale.

Art. 3.

Il Comitato centrale nominerà nel suo seno una Giunta esecutiva composta di tre membri, alla quale spetta di cooperare con i Ministeri competenti per l'attuazione dei provvedimenti governativi in materia annonaria e di espletare in via di urgenza le attribuzioni demandate al Comitato centrale.

Art. 4.

Presso il Comitato centrale annonario funziona un ufficio di segreteria, al quale è preposto un funzionario di grado non inferiore al settimo, designato dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 5.

Le spese di qualsiasi genere occorrenti per il funzionamento del Comitato centrale annonario e della Giunta esecutiva fanno carico al bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro per l'economia nazionale saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 181. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1664.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1661.

Istituzione dell'Università cattolica del Sacro Cuore in Milano ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 99 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituita in Milano l'« Università Cattolica del Sacro Cuore » che è riconosciuta come Università libera appartenente alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

E' approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 187. — GRANATA.

Statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, in Milano.

CAPO PRIMO.

COSTITUZIONE DELLA UNIVERSITÀ.

Art. 1.

In conformità del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è istituita in Milano la Università cattolica del Sacro Cuore con lo scopo di contribuire allo sviluppo degli studi e di preparare i giovani alle ricerche scientifiche, agli uffici pubblici e alle professioni liberali con una istruzione superiore adeguata e una educazione morale informata ai principî del Cattolicismo.

L'Università cattolica appartiene alla categoria delle Università, di cui al n. 2 dell'art. 1 del predetto decreto. E' retta dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario contenute nelle leggi e nei regolamenti e dalle norme del presente statuto le quali, occorrendo, saranno modificate secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del citato decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

L'Università cattolica è costituita di due Facoltà:
Giurisprudenza;
Lettere e filosofia.

CAPO SECONDO.

DELLE AUTORITÀ ACCADEMICHE.

Art. 3.

Salva la competenza delle altre autorità accademiche, al Consiglio di amministrazione spetta il governo della Università.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del rettore, che ne è il presidente;

b) di un membro eletto dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili;

c) di quattro membri nominati dall'Ente morale « Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori »;

d) di un rappresentante dell'Arcivescovo di Milano;

e) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione.

Tutti durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti.

Il rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori stabili.

Art. 4.

Il Consiglio di Facoltà si compone di tutti i professori ufficiali che appartengono ad essa.

Tuttavia, alle adunanze relative a oggetti riguardanti lo stato giuridico dei professori di ruolo, o a proposte di nomina dei presidi, di conferimento o di conferma degli incarichi e di istituzione di nuovi posti di professore, sia di ruolo, sia incaricato, partecipano soltanto i professori di ruolo.

CAPO TERZO.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI.

SEZIONE I. — *Disposizioni comuni alle due Facoltà.*

Art. 5.

L'anno accademico si divide in due semestri, l'inizio e la fine dei quali sono determinati dal Senato accademico entro i termini fissati dalle norme concernenti l'ordinamento universitario per ciò che riguarda la durata ordinaria dell'anno scolastico, e in modo che l'eventuale intervallo fra di essi sia compreso nel numero dei giorni di vacanza, che per le stesse norme sono da ripartirsi durante l'anno accademico, oltre i giorni riconosciuti come festivi dallo Stato.

Art. 6.

Nella Facoltà di giurisprudenza si conferiscono, in nome del Re, la *laurea in Giurisprudenza* e la *laurea in Scienze economiche, sociali e politiche;* nella Facoltà di Lettere e Filosofia la *laurea in Lettere* e la *laurea in Filosofia.*

Gli studi per il conseguimento di ciascuna laurea durano quattro anni.

Art. 7.

Tutti i corsi comprendono tre ore settimanali di insegnamento, salvo diversa indicazione.

Gli insegnamenti sono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche, di colloqui e di esercitazioni orali e scritte, o, richiedendolo la materia, di esercitazioni di laboratorio.

Art. 8.

Oltre i corsi di insegnamento, di cui agli articoli 11 e 14, è istituito per gli studenti di tutte le Facoltà un corso di *Esposizione della dottrina e della morale cattolica* di otto semestri.

Art. 9.

Nell'Università possono essere organizzati corsi pratici di lingue moderne straniere affidati a lettori.

L'istituzione di tali corsi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Art. 10.

Nell'Università si possono impartire corsi a titolo privato.

I corsi a titolo privato che, per la materia di insegnamento e la forma sotto cui è impartito, per il carattere, il programma e la estensione, possano essere ritenuti equivalenti ai corsi di insegnamento ufficiale, possono essere riconosciuti come pareggiati.

SEZIONE II. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di Giurisprudenza.*

Art. 11.

Nella Facoltà di Giurisprudenza sono insegnate le seguenti materie, nel modo per ciascuna indicato:

MATERIE	INSEGNAMENTI
Storia del diritto — romano	Un corso di due semestri di *Lineamenti di storia del diritto* (con particolare riguardo alle fonti)
— italiano	Corsi semestrali di *Storia del diritto privato* Corsi semestrali di *Storia del diritto pubblico*
Diritto romano	Un corso in due semestri di *Istituzioni* Corsi semestrali di *Pandette*
Diritto canonico	Corsi semestrali
Diritto privato — civile — commerciale	Un corso in due semestri e di sei ore settimanali di *Istituzioni di diritto privato* (civile, commerciale ed internazionale) ovvero due corsi separati di *Istituzioni di diritto civile* e di *Istituzioni di diritto commerciale*, di durata complessiva corrispondente. Corsi semestrali di *Diritto civile* (italiano) Corsi semestrali di *Diritto commerciale* (italiano) Corsi semestrali di *Diritto privato comparato* Corsi semestrali di *Diritto internazionale privato* Corsi semestrali di *Arte notarile*
Diritto pubblico interno — costituzionale — amministrativo	Un corso di sei ore settimanali in due semestri di *Istituzioni di diritto pubblico* (costituzionale e amministrativo con nozioni di diritto ecclesiastico e di diritto internazionale) Corsi semestrali di *Diritto costituzionale* (italiano e comparato) Corsi semestrali di *Diritto amministrativo* (italiano) Corsi semestrali di *Diritto amministrativo comparato*

MATERIE	INSEGNAMENTI
Diritto pubblico internazionale	Corsi semestrali
Diritto ecclesiastico	Corsi semestrali
Diritto finanziario e tributario	Corsi semestrali
Diritto coloniale	Un corso in due semestri di *Istituzioni*
Diritto penale	Corsi semestrali di *Diritto penale*
Diritto processuale	Un corso semestrale di *Istituzioni* (nozioni generali)
— civile	Corsi semestrali di *Diritto processuale civile*
— penale	Corsi semestrali di *Diritto processuale penale*
	Corsi semestrali di *Pratica giudiziaria e forense*
Diritto dell'industria e del lavoro	Corsi semestrali
Diritto naturale	Corsi semestrali
Politica	Corsi semestrali di *Politica* (generale)
	Corsi semestrali di *Storia e Politica della colonizzazione*
Scienza dell'amministrazione	Corsi semestrali
Diplomazia e storia dei trattati e dei concordati	Corsi semestrali
Scienze economiche: economia politica scienza delle finanze	Un corso in due semestri di *Istituzioni di scienze economiche* (economia politica e finanze con nozioni di metodologia statistica)
	Corsi semestrali di *Economia politica*
	Corsi semestrali di *Scienza delle finanze*
	Corsi semestrali di *Politica economica*
	Corsi semestrali di *Arte bancaria*
	Corsi semestrali di *Storia delle dottrine economiche*
Storia dei fatti economici	Corsi semestrali
Geografia economica	Corsi semestrali
Demografia	Corsi semestrali
Statistica	Corsi semestrali di *Statistica metodologica*
	Corsi semestrali di *Statistica economica*
Contabilità di Stato e degli Enti locali	Corsi semestrali
Ragioneria	Corsi semestrali
Medicina legale	Corsi semestrali

Art. 12.

Gli insegnamenti istituzionali sono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche e di colloqui; gli insegnamenti approfonditi sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni orali e scritte.

Art. 13.

I corsi istituzionali debbono avere carattere elementare, informativo e comprendere tutti i concetti e le norme fondamentali della materia. Invece i corsi approfonditi di Pandette, Storia del diritto privato e pubblico, Diritto privato (civile e commerciale), Diritto privato comparato, Diritto internazionale privato, Diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo), Diritto pubblico comparato, Diritto internazionale pubblico, Diritto penale, Pratica giudiziaria e forense, debbono avere carattere analitico, critico, monografico e intendere allo scopo di far conoscere i metodi di indagine e di applicazione delle norme giuridiche. Uguale carattere monografico e uguale scopo di apprendimento del metodo hanno i corsi di Economia politica e di Scienza delle finanze.

SEZIONE III. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di Lettere e Filosofia.*

Art. 14.

Nella Facoltà di Lettere e Filosofia sono insegnate le seguenti materie nel modo per ciascuna indicato:

MATERIE	INSEGNAMENTI
Filologia classica	
— Letteratura greca	Corsi semestrali di *Letteratura greca*
— Letteratura latina	Corsi semestrali di *Letteratura latina*
— Letteratura bizantina	Corsi semestrali di *Letteratura bizantina*
— Letteratura latina medioevale	Corsi semestrali di *Letteratura latina medioevale*
— Lingua greca	Corsi di *Lingua greca*
— Lingua latina	Corsi di *Lingua latina*
Scienza dell'antichità	
— Storia antica	Corsi semestrali di *Storia antica*
— Antichità greche e romane	Corsi semestrali di *Antichità greche e romane.*
— Antichità dell'Egitto greco e romano e papirologia	Corsi semestrali di *Antichità dell'Egitto greco e romano e papirologia*
Glottologia indo-europea	Corsi semestrali
Filologia indo-iranica	
— Sanscrito	Corsi semestrali di *Sanscrito*
— Iranico	Corsi semestrali di *Iranico*
Filologia semitica	Corsi semestrali
Letteratura cristiana antica	Corsi semestrali
Letteratura italiana	Corsi semestrali e annessi corsi semestrali dal titolo *Cattedra dantesca*
Filologia romanza	Corsi semestrali e annesso corso semestrale di *Dialettologia italiana*
— Letteratura francese	Corsi di *Letteratura francese*
— Letteratura spagnola	Corsi di *Letteratura spagnola*
Filologia germanica	Due corsi semestrali con corso di *Lingua inglese* e corso di *Lingua tedesca*
Storia dell'arte medioevale e moderna	Corsi semestrali
Storia moderna	Corsi semestrali
Paleografia e diplomatica	Corsi semestrali
Storia della Chiesa	Corsi semestrali
Geografia	Corsi semestrali
Metodologia e dialettica	Corsi semestrali
Storia della filosofia	Corso di due semestri di **Propedeutica**
	Corsi semestrali di **Storia della filosofia** *antica*
	Corsi semestrali di **Storia della filosofia** *medioevale*
	Corsi semestrali di **Storia della filosofia** *moderna*
Filosofia	Corso di due semestri di **Propedeutica**
	Corsi elementari di *Scolastica*
	Corsi semestrali di *Metafisica*
	Corsi semestrali di *Gnoseologia*
	Corsi semestrali di *Etica*
Introduzione alla storia delle religioni	Corsi semestrali
Pedagogia	Corsi semestrali
Psicologia	Corsi semestrali teoretici e corsi pratici di due semestri ciascuno
Cosmologia	Corsi semestrali teoretici e corsi pratici di due semestri ciascuno
Biologia	Corsi semestrali teoretici e corsi pratici di due semestri ciascuno

CAPO QUARTO.

Degli insegnanti.

Art. 15.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Art. 16.

Il ruolo organico dei posti di professore per ciascuna Facoltà è determinato nella Tabella n. 1, annessa al presente Statuto. Su proposta dei rispettivi Consigli di Facoltà, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può aggiungerne altri.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina a professore universitario di ruolo.

Art. 17.

I professori di ruolo sono assunti in servizio non per un insegnamento singolo, ma per una materia o per un gruppo di materie affini. A questa regola si può fare eccezione in caso di trasferimento da altra Università.

Per una stessa materia, alla quale siano attinenti più corsi di insegnamento, possono anche essere nominati più professori di ruolo. Il Consiglio di Facoltà determina d'anno in anno quale dei più corsi d'insegnamento debba essere impartito da ciascun professore.

I professori incaricati sono sempre assunti per insegnamenti singoli.

Art. 18.

I professori di ruolo hanno obbligo di impartire sei ore settimanali di insegnamento, tranne che il Consiglio di Facoltà non consenta di ridurre il numero fino a un minimo di tre.

Art. 19.

Il conferimento e la conferma degli incarichi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo voto favorevole del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà, sentito il Senato Accademico, può istituire nuovi posti di professore incaricato.

Art, 20.

L'incarico del corso di *Esposizione della dottrina e della morale cattolica* è conferito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

L'incarico è annuale e può essere confermato dietro voto favorevole del Senato Accademico.

Art. 21.

All'ufficio di lettore possono essere chiamate persone, anche straniere, le quali siano fornite di titoli che, a giudizio del Senato Accademico, dimostrino adeguata perizia nella lingua che devono insegnare.

L'ufficio di lettore è annuale e può essere confermato dietro voto favorevole del Senato Accademico.

Art. 22.

I professori incaricati, i lettori, e l'incaricato del corso di *Esposizione della dottrina e della morale cattolica*, quando vengano meno ai doveri inerenti al loro ufficio, possono essere revocati in qualsiasi tempo.

Il Rettore, sentito l'interessato, dà comunicazione dei fatti, che sono oggetto di imputazione, e delle prove raccolte al Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo che l'incolpato ha presentate le sue difese a voce o per iscritto, delibera in merito, previo parere del Senato Accademico.

Art. 23.

Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo sono determinati nell'annessa Tabella n. 2, in conformità a quanto dispone il R. D. 11 novembre 1923, n. 2395, per i professori di ruolo delle RR. Università, di cui alla Tabella *A*, annessa al R. D. 30 settembre 1923, n. 2102.

I professori trasferiti da Università o Istituti Superiori, di cui alla Tabella *A*, entrano in ruolo con lo stipendio di cui erano provvisti, all'atto del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime Università o Istituti.

I professori trasferiti da Università o Istituti, di cui alla Tabella *B*, annessa al precitato Decreto, o da Università o da Istituti liberi, entrano in ruolo con lo stipendio, che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in Università o Istituti, di cui alla Tabella *A*.

Al Rettore è assegnata una indennità di carica non valutabile agli effetti della pensione, determinata nella stessa Tabella n. 2, e corrispondente alla indennità assegnata dal R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, ai Rettori delle RR. Università.

Qualsiasi modificazione allo stato economico o alla indennità di carica, che in seguito venisse apportata per i professori di ruolo o per i Rettori delle RR. Università, di cui alla Tabella *A*, annessa al R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, si intenderà estesa anche ai professori di ruolo e al Rettore della Università Cattolica.

Art. 24.

Ai professori di ruolo è assicurato il trattamento di quiescenza, che le norme vigenti di legge e il decreto previsto dall'art. 120 del R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, fanno ai professori di ruolo delle RR. Università, di cui alla Tabella *A*, annessa al predetto R. D. 30 settembre 1923.

Qualunque modificazione, che venisse apportata in seguito circa il trattamento di quiescenza dei professori di ruolo delle RR. Università, di cui alla citata Tabella *A*, s'intende estesa ai professori di ruolo della Università Cattolica.

Art. 25.

Al professore dispensato dal servizio, in base all'art. 34, comma ultimo, del R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, quando non vi sia luogo ad applicare il trattamento di quiescenza, è assegnata una indennità, fissata dal Consiglio di Amministrazione e commisurata all'anzianità, avuto riguardo ai motivi della dispensa dal servizio.

Art. 26.

La retribuzione per i professori incaricati, per i lettori e per l'incaricato di *Esposizione della dottrina e morale cattolica* è fissata nella Tabella N. 3 annessa al presente statuto.

CAPO QUINTO.

Degli aiuti e degli assistenti.

Art. 27.

A una cattedra di insegnamento ufficiale possono essere assegnati uno o più aiuti o assistenti con la mansione di coadiuvare il professore nell'attività didattica e scientifica.

La nomina e la conferma degli aiuti e assistenti è disciplinata dalle norme dell'art. 64 del R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, e dei rispettivi articoli del Regolamento generale universitario.

Art. 28.

Gli aiuti e gli assistenti, quando vengano meno ai doveri inerenti alle mansioni a loro affidate, possono essere revocati in qualsiasi tempo, osservato il procedimento di cui all'articolo 22, comma 2°, del presente statuto.

Art. 29.

Lo stipendio degli aiuti e degli assistenti è fissato nella Tabella n. 4 annessa al presente statuto.

CAPO SESTO.

DEGLI STUDENTI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE.

SEZIONE I. — *Disposizioni comuni alle due Facoltà.*

Art. 30.

La domanda di immatricolazione all'Università Cattolica deve essere corredata oltre che dei documenti richiesti per l'immatricolazione nelle RR. Università, dell'attestato di battesimo e di un attestato di buona condotta rilasciato da una autorità ecclesiastica.

Gli studenti stranieri debbono unire alla domanda, oltre i documenti richiesti per l'immatricolazione nelle RR. Università, soltanto un attestato di buona condotta rilasciato da una autorità ecclesiastica.

Art. 31.

Il Senato Accademico determina ogni anno, prima della chiusura dell'anno accademico, il numero delle nuove iscrizioni per ciascun corso e per ciascuna Facoltà per l'anno accademico successivo.

Tenuto conto del numero determinato per le nuove iscrizioni, il Senato Accademico delibera sull'ammissione all'Università in base agli attestati di studio presentati.

Art. 32.

Gli studenti che, dopo uno o più anni di corso, passano ad altra Facoltà, sono iscritti nel secondo anno di questa, coll'obbligo, però, di seguire tutti i corsi di insegnamento e di subire tutti gli esami richiesti per il conseguimento della laurea, salvo i corsi e gli esami, che avessero già frequentati e subiti mentre erano iscritti nella Facoltà, donde hanno fatto passaggio.

Art. 33.

Le punizioni disciplinari che, secondo la gravità delle circostanze, possono essere inflitte allo studente, sono:

a) l'ammonizione semplice;
b) l'ammonizione pubblica;
c) la sospensione.

Le punizioni sono inflitte dal Rettore.

L'ammonizione semplice è data privatamente dal Rettore ed ha carattere di avvertimento. La gravità delle mancanze, per le quali può essere inflitta l'ammonizione semplice, è lasciata al giudizio del Rettore.

Per la recidiva nelle mancanze, che abbiano dato luogo all'ammonizione semplice, è inflitta l'ammonizione pubblica.

La sospensione è inflitta per abituale indisciplina o per mancanze ritenute particolarmente gravi a giudizio del Rettore. La durata della sospensione è determinata dal Rettore.

Lo studente che, dopo ripetuti richiami, persistesse in una condotta contrastante con lo spirito a cui si informa la vita dell'Università Cattolica, può essere invitato a chiedere il congedo.

I provvedimenti di cui ai due commi precedenti sono presi dal Rettore, udito il Consiglio della Facoltà, a cui lo studente appartiene. Contro di essi, lo studente può ricorrere al Senato Accademico.

Della sospensione di uno studente il Rettore darà comunicazione scritta ai Rettori delle altre Università del Regno.

Delle punizioni inflitte è presa nota nel registro della carriera scolastica dello studente.

Art. 34.

Per essere ammessi agli esami di profitto gli studenti devono presentare domanda al Consiglio di Facoltà nel termine da questa stabilito.

La data degli esami è fissata dal Consiglio di Facoltà.

Art. 35.

Gli esami di profitto vengono sostenuti per gruppi di materie secondo le indicazioni degli articoli 50 e 51.

Gli esami sono orali. Tuttavia gli esami di profitto per le materie indicate negli articoli 49 e 59 e per altre, che i Consigli di Facoltà possono in seguito determinare, comprenderanno, oltre le prove orali, prove scritte.

Art. 36.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside su proposta del Consiglio di Facoltà. Esse sono costituite da professori ufficiali delle materie comprese in ciascun gruppo, ai quali dev'essere aggiunto un libero docente o un cultore di una delle materie medesime.

In ogni caso la Commissione non può funzionare con meno di tre membri. Il Preside della Facoltà provvede a sostituire i commissari che per qualsiasi motivo siano assenti, in modo che i membri della Commissione non siano mai inferiori a tre.

Il presidente e il segretario della Commissione sono nominati dal Preside della Facoltà.

Art. 37.

L'esame di profitto non deve avere durata minore di quindici minuti. La Commissione dà il voto in seduta privata immediatamente dopo l'esame di ciascun candidato. Il presidente della Commissione propone il voto. I singoli commissari votano dopo l'eventuale discussione della proposta.

Art. 38.

La domanda di ammissione all'esame di laurea è presentata al Consiglio di Facoltà, al quale spetta di fissare la data dell'esame. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato il corso di *Esposizione della dottrina e della morale cattolica* e superato l'esame.

Art. 39.

L'esame di laurea consiste:

I) in tre prove scritte su temi assegnati dal Consiglio della Facoltà; ovvero, a scelta dello studente, in una dis-

sertazione scritta su tema scelto dallo studente e approvato dalla Facoltà almeno sei mesi innanzi;

II) nella discussione dei temi scritti o della dissertazione;

III) nello svolgimento orale di tre tesi scelte in materie diverse dallo studente e approvate previamente dalla Facoltà;

IV) in una prova pratica, qualora il laureando scelga per tesi di laurea una materia sperimentale.

Art. 40.

La Commissione per l'esame di laurea si compone di undici membri, compreso il Preside della Facoltà, che di diritto ne è il presidente.

I commissari sono nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà fra i professori ufficiali, e deve farne parte almeno un libero docente.

Il Rettore provvede a sostituire i Commissari assenti, in modo che la Commissione non funzioni mai in numero minore di sette.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal commissario più giovane.

Art. 41.

L'esame di laurea non deve avere durata minore di quarantacinque minuti.

La Commissione dà il voto immediatamente dopo l'esame e in seduta privata. Udite le relazioni sulle prove, in cui consistette l'esame, vota separatamente l'approvazione del candidato e i punti di merito.

Art. 42.

L'annessa Tabella n. 5 determina le tasse e le sopratasse per ciascuna Facoltà, fissate in base ai Regi decreti 30 settembre 1923, n. 2102 e 6 dicembre 1923, n. 2656.

Ogni modificazione, che venisse apportata in seguito, relativa alle tasse e sopratasse scolastiche per le RR. Università, di cui alla Tabella *A*, annessa al citato R. D. 30 settembre 1923, s'intende estesa alla Università Cattolica.

Art. 43.

L'annessa Tabella n 6 determina i diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici della Università.

SEZIONE II. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di Giurisprudenza.*

Art. 44.

Per la laurea in Giurisprudenza lo studente deve seguire i corsi di:

Istituzioni di scienze economiche (annuale)
Lineamenti di storia del diritto (annuale)
Istituzioni di diritto romano (annuale)
Istituzioni di diritto privato (annuale di sei ore)
Istituzioni di diritto pubblico (annuale di sei ore).
Istituzioni di diritto penale (annuale)
Istituzioni di diritto processuale (semestrale)
Diritto processuale civile (per due semestri)
Diritto processuale penale (semestrale)
Diritto romano (per due semestri)
Diritto privato civile e commerciale (per quattro semestri)
Diritto pubblico interno costituzionale e amministrativo (per quattro semestri)
Diritto ecclesiastico (per due semestri)
Diritto penale (per un semestre)
Diritto naturale (per un semestre)

e inoltre l'uno o l'altro di questi due gruppi di insegnamenti:

I.	II.
Diritto romano (per altri due semestri)	Storia del diritto pubblico (per due semestri)
Storia del diritto privato (per due semestri)	Diritto pubblico interno costituzionale e amministrativo (per un altro semestre)
Diritto privato civile e commerciale (per altri due semestri)	Diritto internazionale pubblico (per due semestri)
Diritto internazionale privato (per un semestre):	Diritto finanziario e tributario (per due semestri)
e per cinque semestri complessivi altri corsi scelti fra i seguenti (con facoltà di iscriversi ad uno stesso corso anche per più di un semestre):	e per cinque semestri complessivi altri corsi scelti tra i seguenti (con facoltà di iscriversi ad uno stesso corso anche per più di un semestre):
Diritto romano (oltre i quattro semestri di cui sopra)	Diritto canonico
Diritto canonico	Diritto pubblico comparato
Diritto privato comparato	Diritto coloniale
Pratica giudiziaria e forense	Diritto internazionale privato
Arte notarile	Diritto dell'industria e del lavoro
Diritto finanziario e tributario	Politica (generale)
Diritto dell'industria e del lavoro	Scienza dell'amministrazione
Diritto penale (oltre il semestre di cui sopra)	Diplomazia e storia dei trattati e dei concordati
Medicina legale	Storia e politica della colonizzazione
Ragioneria	Demografia
	Economia politica
	Politica economica
	Scienza delle finanze
	Contabilità dello Stato e degli enti locali

Art. 45.

Per la laurea in Scienze economiche, sociali e politiche lo studente deve seguire i corsi di:

Istituzioni di diritto privato (annuale di sei ore)
Istituzioni di diritto pubblico (annuale di sei ore)
Istituzioni di diritto penale (annuale)
Istituzioni di diritto processuale — nozioni generali (semestrale)
Diritto finanziario e tributario (per due semestri)
Diritto dell'industria e del lavoro (per due semestri)
Diritto naturale (per un semestre)
Politica (per due semestri)
Scienza dell'amministrazione (per due semestri)
Demografia (per un semestre)
Istituzioni di scienze economiche (annuale)
Economia politica (per due semestri)
Scienza delle finanze (per due semestri)
Politica economica (per due semestri)
Geografia economica (per due semestri)

e inoltre l'uno o l'altro di questi due gruppi di insegnamenti:

I.	II.
Economia politica (per altri quattro semestri)	Diplomazia e storia dei trattati e dei concordati (per quattro semestri)
Storia delle dottrine economiche (per due semestri)	Diritto internazionale pubblico (per due semestri)
Statistica metodologica (per due semestri)	Storia e politica della colonizzazione (per due semestri)
Contabilità di Stato e degli Enti locali (per due semestri)	Diritto coloniale (per due semestri)

e per cinque semestri complessivi altri corsi scelti tra i seguenti (con facoltà di iscriversi ad uno stesso corso anche per più di un semestre):

Arte bancaria
Statistica economica
Geografia economica (oltre i due semestri di cui sopra)
Storia dei fatti economici
Diritto commerciale
Ragioneria

e per cinque semestri complessivi altri corsi scelti tra i seguenti (con facoltà di iscriversi ad uno stesso corso anche per più di un semestre):

Politica (oltre i due semestri di cui sopra)
Storia del diritto pubblico
Diritto costituzionale
Diritto ecclesiastico
Diritto pubblico comparato
Diritto internazionale privato
Contabilità di Stato
Geografia economica (oltre i due semestri di cui sopra)

Art. 46.

Per i fini speciali, e in particolare ad uso degli stranieri, il Consiglio della Facoltà potrà disporre per il conseguimento di ciascuna delle due lauree altri ordini di studio, i quali dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

a) comprendere tutti i corsi istituzionali indicati rispettivamente negli articoli 44 e 45;

b) comprendere tra i corsi approfonditi anche gli insegnamenti di carattere culturale, cioè il diritto romano e la storia del diritto per la laurea in giurisprudenza, la politica ovvero la storia delle dottrine economiche per l'altra laurea;

c) estendersi nei quattro anni a un numero di ore di insegnamento pari a quello risultante dagli ordini di studio disposti con gli articoli precedenti.

Art. 47.

Lo studente deve iscriversi a tanti corsi, che comprendano complessivamente almeno diciotto ore settimanali di insegnamento nel primo anno, diciotto nel secondo, dodici nel terzo, nove nel quarto, restando libero di distribuire fra i quattro anni le restanti dodici ore.

Art. 48.

Lo studente non può iscriversi ai corsi approfonditi, analitici, monografici, se non dopo essersi iscritto ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza ai corrispondenti corsi istituzionali.

Art. 49.

Gli esami di profitto per le seguenti materie comprenderanno anche prove scritte:

Arte notarile, arte bancaria, pratica giudiziaria e forense, diplomazia, ragioneria, statistica.

Art. 50

Per gli esami di profitto formano gruppo:

a) le Istituzioni di diritto romano e le Istituzioni di diritto privato italiano;

b) le Istituzioni di diritto processuale (nozioni generali), il Diritto processuale civile e il Diritto processuale penale;

c) le Istituzioni di diritto penale e il Diritto penale;

d) il Diritto romano e la Storia del diritto privato;

e) il Diritto civile, il Diritto commerciale, l'Arte notarile;

f) il Diritto privato comparato e il Diritto internazionale privato;

g) la Storia del diritto pubblico, il Diritto costituzionale e il Diritto amministrativo, il Diritto pubblico comparato;

h) il Diritto internazionale pubblico, la Diplomazia e Storia dei trattati e dei concordati;

i) il Diritto coloniale e la Storia e politica della colonizzazione;

l) il Diritto canonico e il Diritto ecclesiastico;

m) il Diritto finanziario e la Contabilità di Stato;

n) la Politica, la Scienza dell'amministrazione, la Demografia;

o) l'Economia politica, la Scienza delle finanze, la Storia delle dottrine economiche, la Storia dei fatti economici e sociali;

p) la Geografia economica, la Statistica economica.

SEZIONE III. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di Lettere e Filosofia.*

Art. 51.

Per la laurea in Lettere lo studente può seguire, a sua scelta, uno dei seguenti due ordini di studio:

1° Filologia e Storia antica;
2° Filologia e Storia moderna.

Analogamente, per la laurea in Filosofia, può scegliere uno dei seguenti due ordini di studio:

1° Filosofia;
2° Storia e Filosofia.

Art. 52.

Nel primo ordine di studio per la laurea in Lettere lo studente deve seguire i seguenti corsi:

Filologia classica — Cinque corsi di 8 semestri ciascuno, ivi comprese le ore per la lingua greca e la lingua latina
Scienza dell'antichità — Tre corsi di 8 semestri ciascuno e uno di 4 semestri
Glottologia indo-europea — Un corso di 8 semestri
Filologia indo-iranica — Un corso di 8 semestri
Filosofia e Storia della filosofia — Tre corsi di 4 semestri ciascuno
Letteratura cristiana antica — Un corso di 2 semestri
Letteratura italiana — Un corso di 6 semestri
Filologia romanza — Un corso di 2 semestri
Storia moderna — Un corso di 4 semestri
Geografia — Un corso di 2 semestri
Una materia a scelta — Un corso di 2 semestri.

Lo studente può essere autorizzato dalla Facoltà a sostituire un corso di otto semestri di *Filologia semitica* a uno dei corsi di otto semestri di *Filologia classica.*

Art. 53.

Nel secondo ordine di studio per la laurea in Lettere lo studente deve seguire i seguenti corsi:

Letteratura italiana — Un corso di 8 semestri
Cattedra dantesca — Un corso di 4 semestri
Filologia romanza — Un corso di 8 semestri completato da un corso di 4 semestri di una lingua neolatina a scelta e da un corso di 2 semestri di *dialettologia italiana*
Filologia germanica — Due corsi di 4 semestri ciascuno completati da un corso di *lingua tedesca* o di *lingua inglese* di 4 semestri
Storia moderna — Un corso di 8 semestri
Storia della Chiesa — Un corso di 2 semestri
Paleografia e Diplomatica — Un corso di 2 semestri
Geografia — Un corso di 4 semestri
Storia dell'arte medioevale e moderna — Un corso di 4 semestri
Filosofia e storia della Filosofia — Due corsi di 4 semestri ciascuno
Glottologia indo-europea — Un corso di 2 semestri

Filologia classica — Tre corsi di 4 semestri ciascuno comprese le lingue
Scienza dell'antichità — Un corso di 4 semestri e uno di due semestri
Una materia a scelta — Un corso di 2 semestri.

Art. 54.

Lo studente, che intenda conseguire la laurea in Lettere, specializzandosi in una delle *Filologie moderne straniere*, può modificare come segue il piano di studio disposto con l'articolo precedente:

I. Per uno dei rami della *Filologia romanza*:

Letteratura italiana — Un corso di 6 semestri
Filologia romanza — Un corso di 8 semestri accompagnato da un corso di 8 semestri della *lingua neolatina prescelta*, e da un corso di 4 semestri di altra *lingua neolatina*
Filologia germanica — Due corsi di 6 semestri accompagnati da un corso di 6 semestri di *lingua tedesca* e da un corso di 2 semestri di *lingua inglese*
Glottologia indo-europea — Un corso di 2 semestri
Geografia — Un corso di 2 semestri
Storia moderna — Un corso di 8 semestri
Storia della Chiesa — Un corso di 2 semestri
Storia dell'Arte — Un corso di 2 semestri
Filosofia e Storia della Filosofia — Due corsi di 4 semestri
Filologia latina — Un corso di 8 semestri accompagnato da un corso di 8 semestri di *lingua latina*
Scienza dell'antichità — Un corso di 2 semestri
Una materia a scelta — Un corso di 2 semestri.

II. Per la *Filologia germanica*:

Le materie e i corsi, di cui al numero I, con le seguenti modificazioni:
Filologia romanza — Un corso di 6 semestri accompagnato da un corso di 4 semestri di una lingua romanza
Filologia germanica — Due corsi di 8 semestri ciascuno, accompagnati da un corso di 8 semestri di lingua inglese.

In ciascuno dei due piani di studio disposti con questo articolo la lingua tedesca e la lingua inglese possono essere reciprocamente sostituite.

Art. 55.

Nel primo ordine di studio per la laurea in Filosofia lo studente deve seguire i seguenti corsi:

Metodologia e Dialettica — Un corso di 4 semestri
Storia della Filosofia — Tre corsi di 4 semestri ciascuno
Introduzione alla Storia delle Religioni — Un corso di 2 semestri
Filosofia — Quattro corsi di 4 semestri ciascuno
Pedagogia — Un corso di 4 semestri
Psicologia — Un corso di 4 semestri con dimostrazioni pratiche nel Laboratorio di Psicologia
Cosmologia — Un corso di 4 semestri con dimostrazioni pratiche nel Laboratorio di Fisica
Biologia — Un corso di 4 semestri con dimostrazioni pratiche nel Laboratorio di Biologia
Filologia classica — Due corsi di 4 semestri ciascuno
Scienza dell'antichità — Due corsi di 4 semestri ciascuno
Storia della Chiesa — Un corso di 2 semestri
Filologia romanza — Un corso di 4 semestri
Letteratura italiana — Un corso di 4 semestri
Filologia germanica — Un corso di 2 semestri
Storia moderna — Un corso di 4 semestri
Glottologia — Un corso di 2 semestri
Una materia a scelta — Un corso di 2 semestri.

Art. 56.

Nel secondo ordine di studio per la laurea in Filosofia lo studente deve seguire i seguenti corsi:

Scienza dell'antichità — Tre corsi di 8 semestri ciascuno e uno di 4 semestri
Storia moderna — Un corso di 8 semestri
Storia della Chiesa — Un corso di 4 semestri
Paleografia e Diplomatica — Un corso di 4 semestri
Geografia — Un corso di 8 semestri
Storia dell'arte medioevale e moderna — Un corso di 4 semestri
Storia della Filosofia — Due corsi di 4 semestri ciascuno
Filosofia — Tre corsi di 4 semestri ciascuno
Psicologia — Un corso di 2 semestri
Pedagogia — Un corso di 2 semestri
Introduzione alla Storia delle Religioni — Un corso di 2 semestri
Glottologia — Un corso di 2 semestri
Letteratura italiana — Un corso di 2 semestri
Filologia romanza — Un corso di 2 semestri
Filologia classica — Quattro corsi di 4 semestri ciascuno ivi comprese le lingue
Una materia a scelta — Un corso di 2 semestri

Art. 57.

Le materie che nei precedenti piani di studio sono lasciate alla libera determinazione dello studente possono essere scelte anche fra le materie insegnate in altre Facoltà.

La scelta deve essere fatta all'inizio dell'anno accademico e deve ottenere la ratifica della Facoltà, in seguito alla quale la frequenza ai corsi prescelti e i rispettivi esami diventano obbligatori.

Art. 58.

Il Consiglio di Facoltà può suddividere le ore settimanali di insegnamento, di cui risulta un corso, e distribuirle fra i vari anni, in modo, però, che non ne risulti un carico di ore di insegnamento superiore a ventisette ore settimanali nei primi due anni, e a venti ore settimanali nel secondo biennio.

Art. 59.

Gli esami di profitto per le seguenti materie comprenderanno anche prove scritte:

a) Letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, per gli studenti che intendono conseguire la laurea in Lettere;

b) Filosofia, storia della filosofia, per gli studenti che hanno scelto il primo ordine di studi per la laurea in Filosofia. Questi debbono inoltre subire un esame pratico di biologia generale e uno di psicologia sperimentale;

c) Filosofia, storia, storia della filosofia per gli studenti che hanno scelto il secondo ordine di studi per la laurea in Filosofia.

Art. 60.

Per le materie a insegnamento quadriennale il Consiglio di Facoltà, di anno in anno, può determinare che, permanendo l'obbligo di frequenza fino al compimento del quadriennio, l'esame sia subito nel terzo anno.

Art. 61.

Per gli esami di profitto formano gruppo:

a) Letteratura greca, Letteratura latina, Letteratura bizantina, Letteratura latina medioevale, Lingua greca, Lingua latina, Letteratura cristiana antica.

b) Storia antica, Antichità classiche, Archeologia, Antichità dell'Egitto greco-romano, Epigrafia, Papirologia.

c) Glottologia indo-europea, Filologia indo-iranica

d) Filologia Semitica (Assiriologia, Ebraico, Arabo, Siriaco)

e) Letteratura italiana, Cattedra dantesca

f) Filologia romanza, Dialettologia italiana

g) Lingua francese, Lingua spagnola

h) Filologia Germanica, Lingua tedesca, Lingua inglese

i) Storia moderna, Paleografia e Diplomatica

l) Geografia

m) Storia dell'Arte medioevale e moderna

n) Storia della Filosofia, Filosofia

o) Pedagogia, Metodologia

p) Etnologia religiosa, Introduzione alla storia della Religione

q) Storia della Chiesa

r) Psicologia, Biologia

s) Cosmologia.

CAPO SETTIMO.

DEL PERSONALE DI SEGRETERIA, DI ECONOMATO E DI BIBLIOTECA.

Art. 62.

L'Università ha un ufficio di segreteria, costituito di un Direttore di segreteria e di un applicato.

Possono essere costituiti uffici di segreteria di Facoltà con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta delle rispettive Facoltà e parere favorevole del Senato Accademico.

Ogni segreteria di Facoltà è costituita di un segretario.

Art. 63.

L'Università ha pure un ufficio di Economato e Cassa, costituito di un economo e di due applicati.

Art. 64.

Al servizio della Biblioteca universitaria provvedono un Direttore di biblioteca, un Bibliotecario e un Applicato di biblioteca.

Art. 65.

Per essere nominati agli uffici di segreteria, di biblioteca e di economato e cassa si richiedono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 21 anni;

c) titoli di studio o pratica di ufficio, che dimostrino la capacità a coprire utilmente il posto;

d) sana costituzione fisica e buona condotta morale.

Il giudizio su questi requisiti e la nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 66.

Ai nominati è conferita la stabilità dopo un periodo di sei mesi di prova.

Il conferimento della stabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, al quale spetta di valutare i risultati della prova, con facoltà, in casi eccezionali, di estenderne il periodo fino a un anno.

Art. 67.

Durante il periodo di prova i nominati possono essere licenziati per gravi motivi riflettenti la condotta personale o l'attitudine a coprire l'ufficio.

I motivi del licenziamento devono essere previamente comunicati all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni sia a voce che in iscritto.

Art. 68.

Il Rettore, per i Direttori di segreteria e di biblioteca e per l'Economo, e i rispettivi capi di ufficio, per gli altri, possono accordare congedi, senza perdita delle competenze, i quali in complesso non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno finanziario.

Per quanto riguarda l'aspettativa e i congedi richiesti per comprovati motivi di salute si applicano le stesse norme che agli impiegati civili dello Stato.

Fra il 1° marzo e il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 15 ottobre.

Avrà termine ugualmente con il 15 ottobre, qualunque sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia concessa per un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di 15 giorni.

Art. 69.

Le pene disciplinari cui va soggetto il personale di segreteria, di economato e di biblioteca sono:

a) l'ammonizione;

b) la censura;

c) la sospensione fino a quattro mesi;

d) il licenziamento.

Per negligenza nei doveri di ufficio e per tutte le mancanze, che non siano tali da ledere l'onore e la dignità dell'impiegato e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura. Per grave insubordinazione, per abituali mancanze ai doveri di ufficio ed irregolarità di condotta e, in genere, per atti che comunque ledano la dignità e l'onore dell'impiegato, si applicano, secondo i casi e le circostanze, la sospensione e il licenziamento.

L'ammonizione è data privatamente dal Rettore e ha carattere di semplice avvertimento.

Per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura.

Le pene della sospensione e del licenziamento sono inflitte dal Consiglio di amministrazione. L'incolpato può presentare a voce o in iscritto le sue difese.

La pena della sospensione importa la sospensione anche dallo stipendio e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

Art. 70.

Il personale di segreteria, economato e biblioteca può essere dispensato dal servizio, prima del termine utile per il trattamento di quiescenza:

a) quando non risulti più idoneo alle mansioni di ufficio;

b) quando venga soppresso il posto in seguito a riduzione dei servizi.

Nel caso della lettera a) il Consiglio di amministrazione delibera sentite le ragioni dell'interessato, presentate a voce o in iscritto.

La dispensa dal servizio dà diritto ad una indennità corrispondente a tante mensilità quanti sono gli anni di servizio prestato.

Art. 71.

Lo stipendio e gli aumenti periodici dello stipendio per gli impiegati di segreteria, di economato e di biblioteca sono fissati nella tabella n. 7 annessa al presente statuto.

Art. 72.

All'impiegato trasferito in altro ufficio dell'Università gli anni di servizio prestati nell'ufficio di provenienza sono calcolati, agli effetti dell'aumento di stipendio, per intero, se i due uffici sono retribuiti con pari stipendio, e per due terzi, se il nuovo ufficio è retribuito con stipendio maggiore.

Art. 73.

Al personale di segreteria, di economato e di biblioteca è concesso il trattamento di quiescenza.

Quanto alla misura della pensione, ai termini per la liquidazione di essa e al computo del servizio utile si seguono le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 74.

Le dimissioni dall'ufficio devono essere presentate in iscritto.

La dimissione accettata fa perdere ogni diritto a pensione.

CAPO OTTAVO.

Del personale tecnico e subalterno.

Art. 75.

Per i servizi generali dell'Università e per quelli particolari delle singole Facoltà è assunto personale tecnico e subalterno. La nomina e l'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli servizi e uffici spettano al Rettore.

Art. 76.

Il personale tecnico e subalterno passa in pianta stabile dopo un periodo di sei mesi di prova, che, per giustificati motivi, può essere esteso a non oltre un anno.

Art. 77.

Prima del termine di prova il personale può essere licenziato per gravi motivi riflettenti la condotta o la capacità di rendimento nel servizio.

L'interessato può presentare al Consiglio di amministrazione le sue osservazioni in iscritto o a voce.

Art. 78.

Al personale tecnico e subalterno sono concesse, compatibilmente con le esigenze del servizio, licenze per la durata massima di giorni trenta, per ciascun anno accademico, senza perdita delle competenze.

Art. 79.

Al personale tecnico e subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) la multa;

b) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a quindici giorni;

c) il licenziamento.

La multa è inflitta dall'economo per mancanze nel servizio, che non siano tali da pregiudicare gravemente il servizio stesso e non costituiscano grave insubordinazione.

Per mancanze più gravi, o per abituale negligenza o insubordinazione, possono essere inflitte, secondo i casi e le circostanze, le pene della sospensione e del licenziamento, le quali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentite le difese che l'incolpato può presentare a voce o in iscritto.

Art. 80.

Il personale tecnico e subalterno può essere licenziato con preavviso, per incapacità fisica, intellettuale o morale a continuare la sua prestazione, o per riduzione o soppressione dei servizi. Cessando dal servizio, riceve una congrua indennità fissata ogni volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 81.

Gli stipendi e gli aumenti periodici dello stipendio del personale tecnico e subalterno sono fissati nella tabella n. 8 annessa al presente statuto.

CAPO NONO.

Dell'amministrazione della Università.

Art. 82.

L'*Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori* mette gratuitamente a disposizione dell'Università gli immobili, in cui questa ha sede, la biblioteca e tutti gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche, che ne fanno parte, nello stato di dotazione e di arredamento, in cui si trovano all'atto della costituzione di essa.

Oltre che dell'uso dei beni, di cui al comma precedente, dei quali è conservato distinto inventario, l'Università dispone di contributi privati e dei proventi che le spettano per legge.

I beni, di cui al primo comma, non tornano a disposizione dell'*Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori*, se non quando l'Università, per qualsiasi motivo, venga a cessare.

CAPO DECIMO.

Disposizioni transitorie.

Art. 83.

Il Consiglio di amministrazione può validamente funzionare quando siano stati nominati i membri indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dell'art. 3 dello statuto.

Nella prima adunanza il Consiglio di amministrazione nomina un presidente provvisorio, anche all'infuori de' propri membri, al quale è affidata la rappresentanza e la direzione della Università fino alla nomina definitiva del rettore.

Fino alla nomina del Direttore di segreteria della Università, funge da segretario del Consiglio di amministrazione il consigliere più giovane.

Art. 84.

I Consigli di Facoltà sono validamente costituiti e possono funzionare quando sia stato nominato in ciascuna Facoltà almeno un terzo dei rispettivi professori di ruolo.

Fino alla nomina regolare dei Presidi, funge da Preside in ciascuna Facoltà il professore di ruolo più anziano.

Per la nomina dei professori di ruolo, fino al limite indicato nel primo comma del presente articolo, non è richiesto parere o proposta di autorità accademiche.

Art. 85.

Il Collegio generale dei professori può essere convocato e validamente funzionare quando siano stati nominati i professori di ruolo necessari per la costituzione dei Consigli di Facoltà a norma dell'articolo precedente.

Art. 86.

La prima nomina del Rettore, dei Presidi e del rappresentante dei professori, di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 del presente statuto, può essere fatta tra i professori di ruolo, anche non stabili.

Art. 87.

Il Senato Accademico non è costituito se non dopo la nomina regolare del Rettore e dei Presidi.

Fino alla costituzione del Senato Accademico sono chiamati a dar parere o fare proposte, in sua vece, i Presidi delle Facoltà.

TABELLE ANNESSE ALLO STATUTO.

TABELLA N. 1 (art. 16).

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI.

Facoltà di Giurisprudenza 12
di Lettere e Filosofia 12

TABELLA N. 2 (art. 23).

STIPENDIO DEI PROFESSORI DI RUOLO E INDENNITÀ DI CARICA DEL RETTORE.

I. — *Stipendio e aumenti periodici di stipendio dei Professori.*

UFFICIO	Stipendi e supplementi servizio attivo		
	Iniziale del grado	Al I aumento	Al II aumento
Professori stabili di I classe.	27,500 *2,500* 30,000		
Professori stabili di II classe — (Rimangono nel grado 7 anni).	21,000 *2,000* 23,000	23,000 *2,000* 25,000	
Professori stabili di III classe — (Rimangono nel grado 8 anni).	17,800 *1,500* 19,300	19,000 *1,500* 20,500	
Professori non stabili — (Rimangono nel grado almeno 3 anni).	16,000 *1,200* 17,200	16,800 *1,200* 18,000	17,800 *1,200* 19,000

NB. Le cifre in *corsivo* indicano i supplementi di servizio attivo.

II. — *Indennità di carica del Rettore: annue* L. 3,000.

TABELLA N. 3 (art. 26).

RETRIBUZIONE ANNUA DEGLI INCARICATI E DEI LETTORI.

Professori incaricati . . . . L. 10,000 —
Lettori . . . . » 8,000 —
Incaricato del corso: Esposizione della dottrina e della morale cattolica . . . . » 9,000 —

TABELLA N. 4 (art. 29).

STIPENDIO ANNUO DEGLI AIUTI E DEGLI ASSISTENTI.

Aiuti . . . . L. 9,000 —
Assistenti . . . . » 8,000 —

TABELLA N. 5 (art. 42).

TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE.

FACOLTÀ	Tassa di immatricolazione	Tassa annuale di iscrizione	Tassa di laurea	Sopratassa annuale per esami di profitto	Sopratassa per esami di laurea
Facoltà di Giurisprudenza	300	700	300	150	75
» di Lettere e Filosofia	300	350	300	150	75

TABELLA N. 6 (art. 43).

DIRITTI DI SEGRETERIA.

a) Per ogni certificato, copia o estratto di atti o registri (1) L. 5 —
b) Per rilascio del diploma di laurea . . . . » 25 —

(1) Non compreso il costo della carta bollata e della corrispondente marca.

TABELLA N. 7 (art. 71).

STIPENDIO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DI ECONOMATO E DI BIBLIOTECA.

Impiego	Stipendio iniziale	Dopo un anno	Aumento quinquennale
Direttore di Segreteria .	L. 10,800	12,000	1,500
Applicato	» 5,400	6,200	600
Segretario di Facoltà. .	» 7,800	8,400	1,000
Economo	» 9.600	10,800	1,200
Applicato	» 5,400	6,200	600
Direttore Biblioteca . .	» 11,400	12,600	1,500
Bibliotecario	» 7,800	8,500	1,000
Applicato	» 5,400	6,200	600

TABELLA N. 8 (art. 81).

STIPENDIO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

Impiego	Stipendio iniziale	Dopo un anno	Aumento quinquennale
Custode	L. 6,000	6,600	600
Bidello.	» 4,200	4.800	600

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
CASATI.

Numero di pubblicazione **1665.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. **1665.**

Norme per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, relativo ai Consigli agrari provinciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1924.
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 200. — GRANATA.

Norme per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, contenente disposizioni circa la istituzione dei Consigli agrari provinciali.

CAPO I.

Istituzione del Consiglio agrario — Vigilanza governativa Scioglimento del Consiglio.

Art. 1.

La richiesta di istituzione del Consiglio agrario può essere deliberata dalla Deputazione provinciale, a norma della legge comunale e provinciale, ma non si farà luogo al decreto di istituzione fino a quando la deliberazione non sia stata ratificata dal Consiglio provinciale.

Art. 2.

La richiesta di istituzione del Consiglio agrario dovrà essere fatta pervenire al Ministero dell'economia nazionale corredata dei seguenti documenti:
1° una copia del bilancio provinciale per l'anno 1923;
2° un sommario piano finanziario per il funzionamento del Consiglio da istituire;
3° una proposta per la ripartizione della Provincia nelle sue zone topografico-agrarie più caratteristiche, per la formazione dei Collegi elettorali agrari.

Art. 3.

Il decreto Reale istitutivo del Consiglio agrario provinciale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 4.

In caso di ispezione al Consiglio agrario, ordinata dal Ministero dell'economia nazionale, dovranno essere posti a disposizione dell'ispettore tutti gli atti e documenti ed essere forniti al medesimo i dati e le notizie, che egli creda di richiedere per l'adempimento del suo mandato.

Art. 5.

Lo scioglimento del Consiglio agrario provinciale è disposto con decreto del Ministro per l'economia nazionale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Con lo stesso decreto Ministeriale sarà nominata una Commissione amministratrice straordinaria, composta di 7 membri, che rimarrà in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio. Uno dei detti membri sarà designato dall'Amministrazione provinciale.

La durata dei poteri della Commissione sarà di tre mesi; per motivi amministrativi potrà essere prorogata, ma in ogni caso le nomine e le elezioni dei membri del nuovo Consiglio dovranno seguire non oltre un anno dalla data del decreto di scioglimento.

CAPO II.

Composizione del Consiglio.

Art. 6.

Le elezioni generali per la rinnovazione del Consiglio hanno luogo ogni tre anni. Però, quando il Consiglio abbia perduto, per dimissioni o per altra causa, i due terzi dei suoi membri elettivi, deve essere subito rinnovato per intero.

Qualunque sia l'epoca in cui venga insediato il Consiglio, s'intende che i membri elettivi sono entrati in funzione il 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'insediamento.

Durante il triennio, si fa luogo ad elezioni suppletorie, quando, per dimissioni o per altra causa, i membri elettivi siansi ridotti a meno della metà del numero fissato rispettivamente per le singole categorie.

Art. 7.

Alla elezione dei membri di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, possono concorrere le Istituzioni e gli Enti agrari ed economici della provincia, che siano iscritti in apposito elenco, da compilarsi ogni anno a cura del Consiglio agrario provinciale, e, la prima volta, dal Prefetto della provincia.

A tale effetto il presidente del Consiglio agrario, ovvero il presidente della Commissione amministratrice straordinaria, se il Consiglio sia sciolto, o il Prefetto, se si tratti di Consiglio agrario di prima istituzione, con avviso da pubblicarsi entro la prima decade del mese di maggio all'albo del Consiglio agrario e nel Foglio degli annunzi legali della provincia, inviterà le Istituzioni e gli Enti che intendano essere iscritti, a domandare entro un mese la iscrizione.

Contemporaneamente, inviterà gli Enti e le Istituzioni già iscritte a comprovare il loro funzionamento e a segnalare le eventuali variazioni avvenute nelle rispettive presidenze.

Il Consiglio agrario provinciale, nella sua ordinaria sessione di luglio, ovvero la Commissione amministratrice straordinaria, ovvero il Prefetto, secondo i casi, addiverrà all'approvazione definitiva dell'elenco con decisione insindacabile, della quale sarà data notizia, con pubblicazione all'albo del Consiglio agrario e nel Foglio degli annunzi legali della provincia, entro il detto mese di luglio.

Art. 8.

Nell'elenco di cui al precedente articolo, saranno iscritti gli Enti e le Istituzioni:

a) che, per proprio istituto, abbiano finalità e svolgano attività economiche attinenti all'agricoltura;

b) che esistano e funzionino effettivamente da almeno un anno;

c) che facciano regolarmente bilanci annuali.

Art. 9.

Il diritto di voto, per la elezione dei membri di cui alla lettera b) dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, spetta ai presidenti dei singoli Enti e delle singole Istituzioni agrarie, compresi nell'elenco.

Ogni votante potrà scrivere nella scheda un numero di nomi pari a quello dei membri da nominare secondo l'art. 6 del decreto citato e risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

La votazione ha luogo contemporaneamente, in tutta la Provincia, nella prima domenica di settembre.

Il lunedì successivo le schede saranno spedite dai votanti, in plico raccomandato, secondo i casi, al presidente del Consiglio agrario provinciale o al presidente della Commissione amministratrice straordinaria del Consiglio stesso, o al Prefetto della provincia, che provvederanno entro 5 giorni, allo scrutinio e alla formazione della lista degli eletti, in numero doppio dei membri da nominare, redigendo apposito verbale.

Il verbale sarà pubblicato all'albo del Consiglio agrario, e vi rimarrà per 15 giorni, indi sarà trasmesso al Ministero dell'economia nazionale, con gli eventuali reclami, e con tutti gli atti della votazione. I reclami dovranno essere presentati non oltre il quindicesimo giorno di detta pubblicazione.

Il Ministro per l'economia nazionale, decisi i reclami insindacabilmente procede alla nomina dei membri, fra le persone riconosciute elette, mediante decreto, che sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia, entro il mese di ottobre.

Art. 10.

I membri rappresentanti della popolazione agraria da eleggersi dall'Amministrazione provinciale, nel numero assegnato, saranno eletti, nella prima seduta della sessione ordinaria, dal Consiglio provinciale, che li sceglierà anche fuori del proprio seno, nelle categorie di cittadini indicate alle lettere a), b) e c) dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229.

Nella seduta stessa si procederà alla proclamazione degli eletti.

Il verbale della seduta sarà trasmesso il giorno immediatamente successivo, secondo i casi, al presidente del Consiglio agrario provinciale, o al presidente della Commissione amministratrice straordinaria del Consiglio medesimo, o al Prefetto della provincia, che provvedono a pubblicarlo subito nel Foglio degli annunzi legali e ad inviarne copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 11.

Alla elezione degli altri membri, rappresentanti, nel Consiglio agrario provinciale, la popolazione agraria della Provincia, nel numero assegnato a ciascun Collegio elettorale agrario a termini degli articoli 7 e 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, procedono, con le norme di cui agli articoli seguenti, i singoli consiglieri dei Comuni compresi in ciascun Collegio.

Art. 12.

Ogni consigliere, in una speciale convocazione del Consiglio comunale da indirsi per la prima domenica di novembre vota, con scheda segreta, una lista di nomi in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere nel Collegio rispettivo.

Compiuta la votazione, tutte le schede vengono raccolte ed inviate al Comune capoluogo della Provincia. Presso di questo, il giovedì immediatamente successivo, la Giunta municipale, in seduta pubblica, procede allo scrutinio, Collegio per Collegio, proclamando eletti coloro che, nel rispettivo Collegio, abbiano riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti, il maggiore di età fra gli eletti ha la preferenza.

Qualora risultino elette una o più persone, che siano già state nominate od elette quali rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni agrarie o della Amministrazione provinciale, ovvero che siano ineleggibili, saranno proclamati eletti coloro che abbiano successivamente riportato il maggiore numero di voti.

Art. 13.

Il processo verbale delle operazioni di scrutinio e della proclamazione degli eletti di cui al precedente articolo, è inviato, entro tre giorni dalla sua data, insieme con tutte le schede di votazione, secondo i casi, al presidente del Consiglio agrario provinciale, o al presidente della Commissione amministratrice straordinaria del Consiglio stesso, o al Prefetto della provincia.

Entro tre giorni dal ricevimento degli atti, si dovrà provvedere alla pubblicazione del risultato della votazione con avviso da affiggersi all'albo del Consiglio agrario e da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Contemporaneamente, ove si tratti di prima costituzione, ovvero di rinnovazione generale (per scaduto triennio o in seguito a scioglimento dell'Amministrazione ordinaria) del Consiglio agrario, a cura, secondo i casi del Prefetto o del presidente del Consiglio stesso o del presidente della Commissione amministratrice straordinaria, sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia altro avviso contenente l'elenco completo dei membri del Consiglio agrario e la convocazione di quest'ultimo, per il suo insediamento, entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore ad un mese.

In ogni caso dovrà essere notificata a ciascun membro la sua nomina od elezione con partecipazione personale da farsi entro i primi cinque giorni da quello della pubblicazione del risultato della votazione, a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Qualora l'Amministrazione provinciale ordinaria sia sciolta, alla votazione, di cui all'art. 10, procede la Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria; od ove sia sciolto il Consiglio comunale, alla votazione di cui all'art. 11, procede il commissario Regio o prefettizio, al quale competeranno tanti voti quanti sono i consiglieri assegnati al Comune. Se sia sciolto il Consiglio del Comune capoluogo della Provincia, alle operazioni, di cui agli articoli 12 e 13, procede il commissario Regio o prefettizio del Comune medesimo.

Art. 15.

Contro le operazioni per la elezione dei rappresentanti comunali è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del risultato della votazione, al Consiglio agrario provinciale, il quale decide nella sua adunanza plenaria immediatamente successiva. La decisione è pubblicata all'albo del Consiglio.

Contro le decisioni del Consiglio agrario provinciale è ammesso ricorso alla Corte d'appello se le controversie riguardano questioni di eleggibilità. Il ricorso deve essere prodotto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della decisione e nei riguardi di esso si applicano le norme stabilite per le elezioni amministrative.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, il ricorso è portato, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Art. 16.

Quando in uno o più Comuni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, la nuova elezione, nei Comuni stessi, deve seguire non più tardi di un mese dalla precedente, nel giorno che sarà stabilito dal Consiglio agrario.

Non occorre fare o ripetere la votazione:

a) se il voto degli elettori di detti Comuni non può in alcun modo influire sulla avvenuta elezione;

b) se la votazione non abbia avuto luogo per volontaria astensione degli elettori.

Art. 17.

Chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti per la eleggibilità, decade dalle funzioni.

La stessa decadenza colpisce il consigliere elettivo che, senza regolare congedo, non prenda parte a metà almeno delle sedute di ciascuna sessione ordinaria, o, per sei mesi consecutivi, alle adunanze di Giunta.

Il Consiglio, quando si verifichi alcuno dei casi previsti nel presente articolo, deve, nella prima seduta successiva, pronunziare, con deliberazione motivata, la decadenza.

Art. 18.

I membri di diritto del Consiglio agrario non possono essere eletti alle cariche di presidente e di vice-presidente della Giunta.

Art. 19.

Ai sensi e per gli effetti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, i membri ordinari della sezione forestale della Giunta del Consiglio agrario, non possono essere nominati rappresentanti dei Comuni: ciascun Comune deve nominare altro membro e non può una sola persona riunire in sè la rappresentanza di più Comuni.

Art. 20.

Il presidente della Giunta ha facoltà di designare, qualora ne riconosca l'urgenza, i membri della sezione forestale che debbono procedere agli accertamenti di competenza dei Comitati forestali previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento.

Fra i delegati agli accertamenti locali deve essere compreso uno dei membri di diritto della sezione.

CAPO III.

Adunanze.

Art. 21.

Il Consiglio agrario provinciale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno: in luglio e in novembre.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o un terzo almeno dei membri assegnati al Consiglio ne faccia domanda.

CAPO IV.

Attribuzioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 22.

Sono di competenza esclusiva del Consiglio agrario, in adunanza plenaria:

a) l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e del consuntivo, di cui all'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229;

b) l'approvazione dell'elenco delle Istituzioni e degli Enti ammessi ad eleggere propri rappresentanti nel Consiglio;

c) l'approvazione del regolamento interno del Consiglio;

d) le deliberazioni circa l'opportunità di provvedere all'impianto o all'esercizio di aziende industriali o commerciali inerenti ai bisogni diretti dell'agricoltura locale, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del decreto citato; e quelle relative alla dotazione delle aziende medesime. Le prime sono soggette all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale;

e) l'approvazione di un regolamento o di regolamenti speciali, da emanarsi obbligatoriamente, per il funzionamento amministrativo, tecnico e contabile delle aziende predette;

f) l'approvazione dei conti delle gestioni delle aziende stesse;

g) le deliberazioni circa la destinazione degli utili delle aziende;

h) la nomina del Comitato amministrativo e dei revisori delle gestioni delle aziende;

i) la nomina dei rappresentanti provinciali nelle Commissioni e nei Consigli di vigilanza o di amministrazione degli Istituti, di cui all'art. 18 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229. Alla votazione per la nomina dei rappresentanti nelle Commissioni di vigilanza delle Cattedre ambulanti di agricoltura non può prendere parte il direttore della Cattedra membro di diritto del Consiglio agrario;

l) la dichiarazione di decadenza dei membri elettivi del Consiglio a norma dell'art. 17 delle presenti norme;

m) la decisione dei ricorsi contro le operazioni elettorali a termini dell'art. 15.

Art. 23.

I pareri che sono richiesti al Consiglio agrario provinciale sono dati dalla sezione o dalle sezioni della Giunta, competenti per ragioni di materia.

Dalle stesse competenti sezioni della Giunta, nell'ambito delle direttive date dal Consiglio, possono essere fatte le proposte di cui è parola all'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229.

Art. 24.

Nei regolamenti, sui quali, a norma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, deve essere sentito il parere del Consiglio agrario provinciale, dovrà farsi constatare che tale parere, sia stato effettivamente udito, pena la nullità del regolamento.

CAPO V.

Procedimenti.

Art. 25.

Per la erogazione dei fondi a carico del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, il Consiglio agrario provinciale terrà conti particolari per ciascuna delle erogazioni medesime, dandone poscia giustificazione al Ministero con apposite relazioni tecniche e contabili, previo accertamento, se del caso, della destinazione avuta dalle somme in parola e dei risultati conseguiti.

Art. 26.

Le proposte al Governo per provvedimenti di carattere agrario o comunque riguardanti l'economia nazionale, giusta la lettera *a*) dell'art. 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, devono essere indirizzate al Ministero dell'economia nazionale, pel tramite del Prefetto della provincia.

Qualora trattisi di proposte per provvedimenti di competenza di altre pubbliche Amministrazioni, esse saranno a queste indirizzate, sempre pel tramite del Prefetto, ma dovrà esserne data notizia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 27.

Lo studio sui piani di massima per la distribuzione delle terre di uso civico e sui piani tecnici di sistemazione fondiaria ed avviamento colturale delle terre da ripartirsi, secondo il disposto degli articoli 9 a 13 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, avverrà su richiesta dei commissari per la liquidazione degli usi civici.

Il parere, di cui alla lettera *f*) dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici, sarà richiesto al Consiglio agrario provinciale prima che i regolamenti stessi siano approvati dalla Giunta provinciale amministrativa. Il Consiglio, nell'esprimere tale parere, mirerà principalmente a che l'esercizio degli usi civici sia contenuto entro i limiti previsti dall'articolo 10 del R. decreto-legge 2° maggio 1924, n. 751.

CAPO VI.

Uffici e personale.

Art. 28.

La segreteria del Consiglio agrario è diretta dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura che è membro di diritto del Consiglio.

Art. 29.

La designazione dei tecnici delle Cattedre ambulanti di agricoltura, che devono assumere le funzioni di segretari delle sezioni 2ª e 4ª della Giunta, è fatta dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura che è membro di diritto del Consiglio agrario, tra i tecnici di tutte le Cattedre funzionanti nella Provincia, e quella del funzionario forestale per la sezione 3ª è fatto dall'ispettore forestale capo del ripartimento.

CAPO VII.

Amministrazione e contabilità.

Art. 30.

I Consigli agrari provinciali, quali Enti pubblici forniti di piena capacità giuridica, possono avere un patrimonio.

Art. 31.

La gestione finanziaria del Consiglio agrario provinciale, di cui è parola nell'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, non comprende le gestioni delle aziende industriali e commerciali eventualmente istituite dal Consiglio.

Art. 32.

Nella sessione di luglio, il Consiglio agrario deve approvare il progetto del proprio bilancio preventivo a norma dell'articolo 10, n. 2, del decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, e approvare il conto consuntivo.

Entrambi i documenti dovranno essere inviati al Consiglio provinciale, ai fini di cui all'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, non oltre il 25 luglio.

Non fanno parte del preventivo e del consuntivo i conti delle aziende industriali e commerciali.

CAPO VIII.

Aziende industriali e commerciali.

Art. 33.

Le aziende industriali e commerciali istituite dai Consigli agrari provinciali costituiscono organismi a sè stanti, soggetti alle disposizioni particolari delle presenti norme e a quelle dei regolamenti speciali deliberati dai Consigli agrari medesimi.

Questi stabiliscono, con deliberazione da prendersi in sede di bilancio preventivo con apposita deliberazione soggetta ad approvazione dell'Amministrazione provinciale, i mezzi di cui le aziende possono disporre e che costituiscono la loro dotazione, oltre la quale non potrà in nessun caso essere coattivamente gravata la gestione finanziaria ordinaria dei Consigli.

Art. 34.

Il Consiglio agrario provinciale, quando stabilisca di provvedere all'impianto e all'esercizio di aziende industriali e commerciali, deve emettere tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento di tali aziende, in guisa che non sia in nessun modo pregiudicata la normale ed efficiente attività del Consiglio per i fini suoi instituzionali.

Art. 35.

Le aziende industriali e commerciali devono avere un solo bilancio e conti separati, la cui approvazione spetta al Consiglio agrario provinciale con deliberazione alla quale è applicabile il secondo comma dell'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229.

Art. 36.

Alle aziende industriali e commerciali presiede un unico Comitato amministrativo composto del presidente della Giunta e di altri due membri del Consiglio agrario, nominati da quest'ultimo.

Le attribuzioni del Comitato amministrativo sono determinate dal regolamento speciale di cui all'art. 22.

La revisione tecnica e contabile delle gestioni delle aziende sarà fatta da un Collegio di revisori nominato dal Consiglio agrario e composto di uno dei membri del Consiglio stesso eletti dall'Amministrazione provinciale e di altri due membri anche estranei al Consiglio.

Art. 37.

Gli eventuali utili delle gestioni delle aziende industriali e commerciali devono essere, per un terzo almeno, destinati a costituire un fondo di riserva secondo le norme da introdursi nel regolamento o nei regolamenti speciali di cui all'art. 22, per far fronte ad eventuali perdite. La rimanente parte degli utili deve essere anzitutto destinata al consolidamento e allo sviluppo delle aziende medesime, e poi alla istituzione di altre aziende riconosciute necessarie ed utili per i bisogni dell'agricoltura locale.

Qualora, dopo avere a ciò provveduto, rimangono altri utili, questi andranno per una metà al fondo di riserva, e potranno, per l'altra metà, su proposta del Comitato amministrativo, essere attribuiti alla gestione finanziaria ordinaria del Consiglio, con o senza destinazione a scopi determinati.

Art. 38.

Le aziende industriali e commerciali esistenti presso il Consiglio agrario provinciale di Trento, sono mantenute, salvo la facoltà, nel Consiglio stesso, riconosciuto a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, di deliberarne la soppressione o la modificazione.

Esse conservano le dotazioni di cui ora dispongono.

La Commissione amministratrice straordinaria, di cui all'art. 44 provvederà a compilare il regolamento o i regolamenti speciali e ad emanare tutti gli altri provvedimenti necessari, a termini dei precedenti articoli, per il funzionamento delle aziende.

CAPO IX.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 39.

Oltre ai regolamenti speciali per le aziende industriali o commerciali, ciascun Consiglio agrario deve deliberare un regolamento per il proprio funzionamento interno. Tale regolamento è soggetto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 40.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di prima convocazione del Consiglio agrario, a termini dell'art. 13, cessano di funzionare, nella Provincia, i Comizi agrari (nelle nuove Provincie i Consorzi agrari distrettuali), la Commissione provinciale di agricoltura, il Comitato forestale, le Commissioni e i Comitati o Ispettorati zootecnici.

Gli affari pendenti presso tali organi, saranno deferiti al Consiglio agrario mediante apposita relazione per ciascuno di essi, e con la consegna delle carte relative, da farsi constare da regolare verbale.

Art. 41.

Tutti i fondi, disponibilità e beni mobiliari ed immobiliari, di pertinenza degli Enti ed organi indicati nel precedente articolo, sono assorbiti dal Consiglio agrario provinciale, salvo il disposto dell'art. 42.

Ai fini del precedente comma saranno redatti appositi verbali con l'intervento del Prefetto della provincia o di un funzionario da lui delegato, del presidente dell'Amministrazione provinciale, quale presidente del Consiglio agrario, e del presidente dell'Ente od organo cessante. Nella provincia di Trento, in luogo del presidente dell'Amministrazione provinciale interverrà il presidente della Commissione amministratrice straordinaria del Consiglio agrario di cui all'art. 44.

Dei verbali devono essere compilati tre esemplari, dei quali uno resta al Consiglio agrario, uno è conservato negli atti di archivio della Prefettura, l'altro è inviato, a cura di quest'ultima, al Ministero dell'economia nazionale.

I verbali dovranno contenere la indicazione e descrizione particolareggiata dei fondi, delle disponibilità e dei beni, ed essere corredati degli atti e documenti relativi. Gli originali di tali atti e documenti saranno allegati ai verbali che restano al Consiglio agrario; agli altri due esemplari del verbale saranno unite copie degli atti e documenti stessi.

Art. 42.

I Comizi agrari (nelle nuove Provincie, i Consorzi agrari distrettuali), nelle Provincie nelle quali venga istituito il Consiglio agrario, avranno facoltà di chiedere di trasformarsi secondo le norme di cui all'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 770, mutando denominazione, ma conservando la qualità di Enti morali, per il conseguimento di fini attinenti al progresso dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle classi agricole da determinarsi in un nuovo statuto soggetto ad approvazione a termini della legge citata.

Art. 43.

I Comizi agrari (nelle nuove Provincie, i Consorzi agrari distrettuali), che intendano valersi della facoltà di cui al precedente articolo, devono ciò deliberare e far pervenire al Ministero dell'economia nazionale la deliberazione entro due mesi dalla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, del decreto istitutivo del Consiglio agrario, sotto pena di decadenza dalla facoltà stessa. Per i Consorzi agrari distrettuali della provincia di Trento, tale termine decorre, invece, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La deliberazione di cui al presente articolo deve essere presa in apposita assemblea secondo le disposizioni vigenti per gli Enti in parola.

Art. 44.

Nella provincia di Trento, il nuovo Consiglio agrario provinciale s'intenderà costituito dal 1° novembre 1924, per tutti gli effetti, compresi quelli dell'art. 40, salvo il disposto dell'art. 42.

A datare dal detto giorno, alla amministrazione del Consiglio sarà preposta una Commissione straordinaria nominata a termini dell'art. 5.

Art. 45.

Alla prima votazione per la nomina dei rappresentanti, nel Consiglio agrario provinciale di Trento, delle Istituzioni e degli Enti agrari ed economici della Provincia, parteciperanno i Consorzi agrari distrettuali, che, al momento dell'approvazione dell'elenco di cui all'art. 7, avranno fatto regolare domanda di trasformazione a termini degli articoli 42 e 43.

Art. 46.

Per la prima elezione dei membri del Consiglio agrario provinciale di Trento, ai termini previsti nei precedenti articoli sono sostituiti i seguenti:

1° L'invito agli Enti e alle Istituzioni per la loro iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7 sarà, dal presidente della Commissione amministratrice straordinaria del Consiglio, fatto e pubblicato entro il giorno 5 novembre 1924;

2° La domanda di iscrizione nell'elenco, da parte degli Enti e delle Istituzioni, dovrà pervenire al detto presidente entro il 5 dicembre 1924;

3° La formazione e la pubblicazione dell'elenco, a cura del presidente stesso, seguiranno entro il mese di dicembre 1924;

4° La votazione per la nomina dei rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti inclusi nell'elenco avrà luogo domenica 7 gennaio 1925 e il giorno 10 successivo le schede saranno spedite al presidente della Commissione amministratrice;

5° Le operazioni di scrutinio e di formazione della lista degli elettori saranno da questi compiute entro il 15 gennaio. Entro lo stesso termine, il verbale relativo sarà pubblicato all'albo del Consiglio dove rimarrà affisso fino al 31 gennaio;

6° L'invio al Ministero dell'economia nazionale del verbale predetto, degli atti della votazione e degli eventuali reclami, sarà effettuato dal presidente della Commissione amministratrice entro il 5 febbraio 1925;

7° L'emanazione e la pubblicazione del decreto Ministeriale di nomina dei rappresentanti avranno luogo entro il 28 febbraio 1925;

8° Il Consiglio provinciale eleggerà i propri rappresentanti in una riunione straordinaria da indirsi nella prima decade del mese di marzo 1925;

9° La elezione dei rappresentanti comunali avrà luogo in tutti i Comuni della Provincia, nella penultima domenica di marzo;

10° L'insediamento del nuovo Consiglio avrà luogo non oltre il 1° maggio 1925.

Roma, addì 23 ottobre 1924.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1666.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924. n. 1656.

Estensione alla città di Fiume ed al territorio annesso al Regno delle disposizioni vigenti in materia di stampa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373;
Visto il R. decreto 19 giugno 1921, n. 917;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicate ed hanno vigore di legge anche nella città di Fiume e territorio annesso al Regno d'Italia in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, le disposizioni in materia di stampa già estese alla Venezia Giulia e alla Venezia Tridentina con l'art. 1 del R. decreto 19 giugno 1921, n. 917.

Art. 2.

Cessano di applicarsi nella città di Fiume e territorio annesso tutte le disposizioni che siano in contrasto con quelle alle quali si riferisce l'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel decimoquinto giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 182. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1667.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1666.

Trasferimento ai posti vacanti del loro grado nei tribunali e nelle preture, dei giudici addetti nelle preture a posti di vice pretore da coprirsi con uditori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I giudici, tuttora addetti nelle preture come vice-pretori ai posti che, secondo le tabelle organiche, dovrebbero essere coperti con uditori, non potranno continuare in tali funzioni oltre il 31 dicembre 1924. Dopo questa data, coloro che non siano stati prima trasferiti, saranno destinati di ufficio ai posti vacanti del loro grado nei tribunali e nelle preture, ferma rimanendo per i giudici provenienti dai concorsi speciali per pretore, la limitazione di cui all'art. 218 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *ottobre* 1924.
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 191. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1668.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1654.

Estensione alle nuove Provincie della legislazione sui Monti di pietà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduti la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà, ed il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, che la modifica;

Veduti il R. decreto 14 maggio 1899, n. 185, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sui Monti di pietà ed il R. decreto 19 ottobre 1899, n. 424, che lo modifica; i Regi decreti 2 novembre 1899, n. 404, che stabilisce il contributo dei Monti di pietà per la pubblicazione ufficiale degli atti che li concernono, il R. decreto 7 maggio 1903, n. 273, che lo modifica; il R. decreto 24 dicembre 1899, n. 496, che approva i modelli per le situazioni semestrali ed il R. decreto 22 marzo 1923, n. 712, concernente le spese per missioni di vigilanza;

Veduti il R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 3226, che modifica il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, e il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3131, contenente disposizioni per le filiali dei Monti di pietà di prima categoria;

Veduto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente la sistemazione politica ed amministrativa delle nuove Provincie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese, con le modificazioni e le modalità di cui nel presente decreto, le disposizioni della legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà, modificata col R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, col R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 3226 e col R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3131; le disposizioni del R. decreto 14 maggio 1899, n. 185, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sui Monti di pietà, modificato con il R. decreto 19 ottobre 1899, n. 424; del R. decreto 2 novembre 1899, n. 404, che stabilisce il contributo dei Monti di pietà per la pubblicazione ufficiale degli atti che li concernono, modificato col R. decreto 7 maggio 1903, n. 273; del R. decreto 24 dicembre 1899, n. 496, che approva i modelli per le situazioni semestrali, e del R. decreto 22 marzo 1923, n. 712, concernente le spese per missioni di vigilanza, ed in genere tutte le disposizioni, vigenti nel Regno, sui Monti di pietà.

Art. 2.

Fino a quando non saranno estese alle nuove Provincie le disposizioni del Codice di commercio e delle leggi di procedura, tutte le volte che nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti di cui nell'art. 1 del presente decreto siano richiamate alcune di dette disposizioni, si applicheranno, in luogo di queste e in mancanza di speciali disposizioni, le norme corrispondenti o analoghe vigenti sulle nuove Provincie.

Sono tuttavia applicabili le disposizioni degli articoli 209, 211 e 212 del Codice di commercio richiamati negli articoli 77 e 78 del regolamento 14 maggio 1899, n. 185, dell'art. 359 del Codice di procedura civile richiamato nell'art. 86 del regolamento predetto.

Art. 3.

Le Amministrazioni dei Monti di pietà legalmente esistenti nelle nuove Provincie alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno, entro un anno da tale data, deliberare un nuovo statuto organico conforme alle disposizioni delle leggi e regolamenti di cui all'art. 1 del presente decreto, e dovranno promuovere l'approvazione dello statuto stesso secondo le norme delle leggi e regolamenti predetti.

In caso di inadempienza il Prefetto fisserà un termine da uno a tre mesi: trascorso inutilmente anche questo termine il Prefetto provvederà alla compilazione del nuovo statuto e ne promuoverà l'approvazione.

Art. 4.

Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto per decreto Reale le Amministrazioni dei Monti di pietà delle nuove Provincie dovranno provvedere al coordinamento del regolamento di amministrazione e, qualora questo non esiste, alla sua compilazione.

Art. 5.

Per i Monti di pietà delle nuove Provincie, i quali alla data di pubblicazione del presente decreto sono in liquidazione, si provvederà alla nomina della Commissione di sorveglianza ai termini dell'art. 76 del regolamento 14 maggio 1899, n. 185, entro 30 giorni dalla data medesima.

Art. 6.

L'art. 22 del regolamento 14 maggio 1899, n. 185, per la cauzione dei tesorieri e cassieri, stimatori e custodi dei pegni non sarà applicato per le cauzioni già versate anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, se non quando siano trascorsi due anni dalla pubblicazione stessa.

Art. 7.

Il termine di tre mesi stabilito dall'art. 1 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3226, per il rilascio del formale atto di sottomissione da parte degli esercenti di agenzie pubbliche di prestiti sopra pegni e degli esercenti altre agenzie pubbliche ed uffici pubblici di affari delle nuove Provincie decorrerà per queste dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

E' data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per l'interno di dettare norme per l'esecuzione del presente decreto.

E' data altresì facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per l'interno alla emanazione di altre norme transitorie eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 9.

I Monti di pietà delle nuove Provincie che abbiano sezioni di credito alla data di pubblicazione del presente decreto, conserveranno l'amministrazione attuale, così com'è costituita in base ai rispettivi statuti organici e alle tavole di fondazione.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 180. — GRANATA.

DECRETO PREFETTIZIO 24 ottobre 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Brescello.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Veduto il R. decreto 7 febbraio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Brescello;
Veduti i decreti prefettizi 1° maggio 1924, n. 430 e 24 luglio 1924, n. 786;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Considerato che il Consiglio comunale del predetto Comune è stato sciolto per la seconda volta nel periodo di due anni e quindi è applicabile l'art. 103, 2° comma del citato R. decreto 30 dicembre 1923;
Ritenuto che stanno per scadere i poteri concessi al Regio commissario straordinario e che non si ravvisa ancora opportuno procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione del Consiglio comunale in considerazione delle attuali condizioni locali e anche perchè il predetto Commissario non ha potuto completare la sistemazione dei pubblici servizi;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Brescello è prorogato di altri tre mesi, con decorrenza dal 7 novembre 1924.

Reggio Emilia, addì 24 ottobre 1924.

Il Prefetto: GUIDO FARELLO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Grancona, in provincia di Vicenza, nel comune di Isola Rizza, in provincia di Verona e nei comuni di Neive e di Rodello in provincia di Cuneo, sono state estese, con decreti del 23 ottobre 1924, ai territori dei detti comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 245

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 30 ottobre 1924

	Media		Media
Parigi	120 98	Belgio	111 14
Londra	104 033	Olanda	9 10
Svizzera	443 09	Pesos oro	19 30
Spagna	310 20	Pesos carta	8 49
Berlino	—	New-York	23 032
Vienna	0.0327	Oro	444 41
Praga	68 95		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3 50 % netto (1906)	83 32
	3 50 % » (1902)	77 50
	3 00 % lordo	53 83
	5.00 % netto	99 04
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 94

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Bandoquerelle-Palù Grande, in Portogruaro.

Con decreto Ministeriale in data 30 settembre 1924 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica Bandoquerelle-Palù Grande con sede in Portogruaro (provincia di Venezia).

Nel testo dello statuto sono state introdotte d'ufficio alcune modifiche per renderlo consono alle nuove disposizioni legislative in materia di bonificamento a seguito della pubblicazione del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3256

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). Elenco N. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1078 — Data della ricevuta: 23 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Ceci Riccardo fu Francesco, per conto minori Renzini di Sigismondo — Titoli del debito pubblico al portatore: 44 — Ammontare della rendita: L. 595 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data della ricevuta: 7 gennaio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza d'Ascoli Piceno — Intestazione della ricevuta: Tarli Amedeo, per conto Cassa scolastica Istituto tecnico di Ascoli — Titoli del debito pubblico al portatore: 1 — Ammontare della rendita: L. 500 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data della ricevuta: 20 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Rega Giuseppe fu Nicola — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L 10.50 — Consolidato 3,50 % (1902) con decorrenza 1° luglio 1920

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 446 — Data della ricevuta: 5 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: D'Errico Gio-

vanni fu Francesco, per conto del Seminario Diocesano di Brindisi — Titoli del debito pubblico al portatore: 15 — Ammontare della rendita: L. 210 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4186 — Data della ricevuta: 20 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Bonucci Giovanni fu Giovanni — Titoli del debito pubblico al portatore: 5 — Ammontare della rendita: L. 5000 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data della ricevuta: 10 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: D'Adduzio Luigia fu Pellegrino vedova Vellucci — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 25 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4187 — Data della ricevuta: 20 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Tucci Mario di Francesco — Titoli del debito pubblico, al portatore: 1 — Ammontare della rendita: L. 10 — Consolidato: 5 % con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque posa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

STATUTO
dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

TITOLO I.

Costituzione e capitale.

Art. 1.

In virtù ed in applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, è costituito l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. Esso ha sede in Roma.

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere e impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni con popolazione non inferiore a 100,000 abitanti, a favore di imprese private di nazionalità italiana.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il capitale dell'Istituto è di L. 100,000,000 sottoscritto come appresso:

Cassa depositi e prestiti	per L.	34,000,000
Cassa nazionale per le assicurazioni sociali	» »	15,000,000
Istituto nazionale delle assicurazioni	» »	10,000,000
Istituto di credito delle casse di risparmio italiane	» »	10,000,000
Monte dei Paschi di Siena	per L.	5,000,000
Istituto delle opere pie di San Paolo	» »	2,000,000
Cassa di risparmio delle Provincie lombarde	» »	2,000,000
Cassa di risparmio del Banco di Sicilia	» »	2,000,000
Società assicurazioni generali	» »	10,000,000
Riunione adriatica di sicurtà	» »	10,000,000
Totale	L.	100,000,000

Art. 3.

Il capitale sociale è aumentabile nei modi e termini stabiliti dal presente statuto.

Art. 4.

Il capitale sociale è rappresentato da titoli nominativi portanti il valore di L. 1,000,000 ciascuno.

I titoli sono negoziabili soltanto fra gli Enti di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La cessione si opera con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari.

Il trasferimento dei titoli è valido, nei confronti dell'Azienda, quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 5.

Gli Enti partecipanti alla costituzione del capitale dell'Istituto sono responsabili soltanto per la quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 6.

Entro un mese dall'approvazione del presente statuto, da parte del Ministro per le finanze, come all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, gli Istituti sottoscrittori del capitale di L. 100,000,000 verseranno i tre decimi della quota di capitale sottoscritta.

In caso di ritardo nel versamento decorrerà un interesse di mora, nella misura del 6 %.

Gli ulteriori decimi potranno essere richiamati in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi nei modi e termini di cui agli articoli seguenti.

TITOLO II.

Operazioni.

Art. 7.

L'Istituto farà mutui in valuta legale e in obbligazioni.

I mutui in obbligazioni saranno fatti con l'intervento di uno o più Istituti di credito, di gradimento del Consiglio di amministrazione, per la garanzia del collocamento.

Art. 8.

I mutui di cui all 'art. 1 potranno essere concessi fino alla metà del valore venale delle opere e degli impianti, a condizione che su di essi non gravino nè mutui ipotecari, nè garanzie per obbligazioni.

L'accertamento del valore degli impianti sarà fatto da tecnici di fiducia dell'Istituto.

Le conclusioni peritali, relative ai singoli mutui concessi, saranno pubblicate assieme ai prospetti concernenti le emissioni di obbligazioni a copertura dei mutui.

Art. 9.

I mutui saranno concessi contro garanzie ipotecarie e con i privilegi sulle opere e sugli impianti di cui al comma secondo dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La costituzione di privilegio sulle opere e sugli impianti dati in garanzia avviene *ope legis*, in base alla citata disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione fatta a cura dell'Istituto nel Foglio degli annunzi legali della provincia nella quale è situata ciascuna opera od impianto e in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera od impianto dato in garanzia.

Art. 10.

Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con l'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 11.

La durata dei mutui e i piani di ammortamento saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO III.

Obbligazioni.

Art. 12.

L'Istituto, in corrispondenza dei mutui concessi, emetterà obbligazioni in valuta legale, rimborsabili in relazione al piano di ammortamento dei mutui.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto a norma dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle di Credito fondiario e sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire tipi distinti di obbligazioni, in relazione alle diverse categorie di opere sulle quali l'Istituto può effettuare operazioni di mutuo.

Le obbligazioni relative ad una stessa categoria di opere potranno essere altresì distinte in serie speciali, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le garanzie afferenti ciascuna categoria di operazioni e le singole serie dovranno essere individuate sui prospetti di emissione di ciascuna serie di obbligazioni.

Art. 14.

L'assieme delle obbligazioni relative a ciascun tipo o alle singole serie è garantito oltre che dalle annualità dovute per l'ammortamento dei mutui cui la serie si riferisce, anche dal capitale sociale e dalle riserve dell'Istituto.

I crediti dell'Istituto, relativi ai mutui compresi in ciascuna serie, sono specificamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni corrispondenti.

Il possessore delle obbligazioni non ha peraltro ragione di azione che contro l'Istituto.

Art. 15.

Al rimborso delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estinzione di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento della serie cui le obbligazioni si riferiscono.

Le obbligazioni in circolazione, per le singole serie, alla fine di ciascun anno, non possono mai eccedere il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti ciascuna serie.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dall'Istituto, sia per il servizio interessi come per il servizio di ammortamento capitale, anche le annualità non esatte.

Art. 16.

Le condizioni di emissione delle singole serie di obbligazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Le obbligazioni hanno un valore nominale di L. 500 ciascuna; possono essere raggruppate in titoli quintupli e decupli.

L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Art. 18.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni tipo o per ogni serie speciale.

Art. 19.

Le obbligazioni devono essere firmate dal presidente, dal direttore generale dell'Istituto o da un amministratore all'uopo delegato dal Consiglio, e dal sindaco nominato dal Ministro per le finanze, a termini dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

Le obbligazioni sono segnate con bollo a secco dall'Istituto.

Art. 20.

Le obbligazioni possono essere al portatore e nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibererà un regolamento contenente tutte le norme relative al servizio delle obbligazioni. Tale regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali per la provincia di Roma.

Art. 22.

Le obbligazioni dell'Istituto sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario. Esse sono, pertanto, comprese fra i titoli sui quali gli Istituti di emissione sono autorizzati a concedere anticipazioni, e possono altresì essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche Amministrazioni.

TITOLO IV.

Amministrazione dell'Istituto.

Art. 23.

L'amministrazione dell'Istituto è costituita:
a) dall'assemblea dei soci;
b) dal Consiglio di amministrazione;
c) dal Collegio dei sindaci.

Art. 24.

L'assemblea dei soci è costituita dai rappresentanti statutari, o legalmente delegati, degli Enti intestatari delle quote di capitale sociale.

Art. 25.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Straordinariamente l'assemblea è convocata ogni qual volta il Consiglio lo creda opportuno e nei casi previsti dal presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea soltanto i soci possessori di quote di data anteriore almeno di un trimestre alla data di convocazione dell'assemblea, secondo le risultanze del libro soci, tenuto dall'Amministrazione dell'Istituto.

Art. 26.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione, quindici giorni avanti il giorno della riunione, con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e con lettera raccomandata indirizzata agli Enti intestatari delle quote di capitale sociale.

Art. 27.

L'assemblea è regolarmente costituita allorchè i membri presenti rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Non raggiungendo questa aliquota l'assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni di distanza dalla prima convocazione.

In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'aliquota di capitale rappresentata.

L'avviso di prima convocazione conterrà anche la indicazione del giorno e luogo di riunione per la eventuale seconda convocazione.

All'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto in riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 28.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice presidente e, in mancanza, da un amministratore designato dal Consiglio.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 29.

L'ordine degli oggetti, su cui l'assemblea è chiamata a deliberare, è redatto dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea non può deliberare che sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 30.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I partecipanti hanno diritto ad un numero di voti in rapporto

al numero delle quote di capitale sociale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:
da uno a tre quote, voti uno;
da quattro a otto quote, voti due;
da nove a quattordici quote, voti tre;
da quindici a ventiquattro quote, voti cinque,
e successivamente un voto in più per ogni cinque quote di capitale da L. 1,000,000.

Art. 31.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i soci, anche gli assenti e i dissenzienti.
Le deliberazioni sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro e firmate dal presidente e dal segretario.

Art. 32.

L'assemblea dei soci partecipanti approva il bilancio annuale, fissa i dividendi e gli assegni agli amministratori, nomina o ratifica la nomina dei consiglieri di amministrazione, nomina i sindaci e ne fissa gli assegni e si pronuncia sovranamente su tutti gli interessi dell'Istituto.

Art. 33.

Il bilancio su cui delibera l'assemblea dei soci è depositato presso la sede sociale 15 giorni, almeno, avanti la data di riunione dell'assemblea e sarà accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio dei sindaci.

Art. 34.

Sulla proposta di aumento di capitale sociale delibera l'assemblea dei soci, convocata in riunione straordinaria, con voto favorevole pari almeno alla metà del capitale sociale.

Art. 35.

Un'assemblea straordinaria dovrà essere convocata quando venga richiesta da un numero di soci possessori di un terzo del capitale sociale.
La richiesta deve essere accompagnata dall'indicazione dell'oggetto su cui l'assemblea è chiamata a deliberare.

Art. 36.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto da non meno di undici e non più di quindici membri nominati per la durata di quattro anni dall'assemblea generale dei soci, che ne fissa il numero.
Il Consiglio nomina nel suo seno un Comitato permanente, composto come al successivo articolo 44.

Art. 37.

Il Consiglio si rinnova in ragione di una quarta parte dopo ciascun anno di gestione.
Dopo il primo anno dalla nomina si rinnova la minore aliquota intera del numero dei consiglieri.
La sorte determinerà l'ordine di rinnovazione degli amministratori.
Le rinnovazioni, dopo la prima, riguarderanno i consiglieri rimasti in carica.
Tutti gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 38.

In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o più amministratori, e per ogni altra causa, il Consiglio di amministrazione potrà provvedere, unitamente ai sindaci, a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti con altri, salvo ratifica dell'assemblea.
Quando il numero dei consiglieri, mancanti contemporaneamente, sia uguale o superiore a quattro, la nomina è demandata all'assemblea dei soci, la quale sarà convocata, anche in via straordinaria, entro un mese dalla constatata vacanza.

Art. 39.

L'amministratore nominato in sostituzione di altro rimane in carica per il periodo di tempo a decorrere sul mandato conferito al suo predecessore.

Art. 40.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.
In caso di assenza del presidente e del vice presidente, il Consiglio designa uno fra i suoi membri che eserciterà le funzioni di presidente.
Il Consiglio nomina anche il segretario del Consiglio, il quale potrà essere scelto anche fuori dei membri del Consiglio.

Art. 41.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 42.

Il Consiglio è convocato dal presidente.
L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da discutere.
Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei membri del Consiglio.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

Art. 43.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.
Più specialmente esso delibera:
1) la nomina dei membri del Comitato permanente;
2) le condizioni dei contratti di mutuo;
3) la emissione delle obbligazioni;
4) il richiamo dei decimi del capitale sociale sottoscritto e non ancora versato;
5) l'impiego del capitale versato non ancora investito nei mutui e l'impiego dei fondi di riserva;
6) i progetti di bilancio e le proposte all'assemblea per la ripartizione degli utili sociali, a norma dello statuto;
7) la nomina e la revoca degli impiegati e dei consulenti tecnici;
8) in genere, tutti gli atti relativi alla amministrazione dell'Istituto, che non siano riservati ad altri organi.
Il Consiglio può demandare al Comitato permanente determinate attribuzioni ed assegnare ad alcuno dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento dell'Istituto.

Art. 44.

Il Comitato permanente è composto del presidente, del vice presidente dell'Istituto e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.
Se il Consiglio provvede alla nomina di un direttore generale, questi assiste alle riunioni del Comitato permanente con voto consultivo.

Art. 45.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio, ne completa, occorrendo, l'istruttoria, e li accompagna con il suo parere, ordina le spese ed autorizza la stipulazione dei contratti relativi al funzionamento dell'Istituto; predispone il bilancio consuntivo e redige, per uso interno, lo stato di previsione della spesa; delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio, salvo ratifica di esso; delibera, infine, sugli affari demandatigli dal Consiglio.

Art. 46.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato alla Banca d'Italia, con le norme concordate fra le due Amministrazioni.

TITOLO V.

Bilancio - Utili - Riserve.

Art. 47.

L'esercizio sociale comincia col 1º gennaio e termina col 31 dicembre.
Entro il mese di febbraio di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sulla base delle proposte del Comitato permanente.
Il bilancio deve essere corredato dal conto profitti e perdite e dal conto inventario a fine esercizio.

Art. 48.

Il bilancio è sottoposto dal Consiglio di amministrazione all'esame del Collegio dei sindaci, che, entro quindici giorni, lo restituisce accompagnato da apposita relazione.

Art. 49.

Sugli utili netti accertati in bilancio è prelevato, anzitutto il 10 per cento per destinarlo alla formazione del fondo di riserva; quindi si distribuisce agli Enti partecipanti un interesse non superiore al 5 per cento sul capitale versato.
Sugli utili netti residuali sono prelevate, secondo le deliberazioni dell'assemblea, una quota di utili a favore del Consiglio di amministrazione ed una quota a favore di un fondo di previdenza e premi pel personale dell'Istituto.
Su gli ulteriori utili è fatto un prelevamento pari a un quarto per la costituzione di uno speciale fondo di riserva. La rimanente parte, salvo le deliberazioni dell'assemblea per una maggiore assegnazione al fondo di riserva sopraindicato, sarà distribuita in aumento dell'interesse corrisposto al capitale sociale.

Art. 50.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli Enti partecipanti, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

TITOLO VI.

Collegio dei sindaci.

Art. 51.

Un Collegio di sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.
I sindaci sono tre effettivi e due supplenti.
Un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati, annualmente, dal Ministro per le finanze. Gli altri componenti il Collegio sindacale sono nominati annualmente dall'assemblea dei soci.

Art. 52.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile amministrativa e finanziaria dell'azienda e sulla ottemperanza delle disposizioni della legge e dello statuto.
Possono in ogni tempo esaminare i libri contabili dell'Istituto; assistere alle riunioni del Consiglio e dell'assemblea, chiedere informazioni al Consiglio di amministrazione e al Comitato permanente.
Potranno anche richiedere che apposite questioni siano portate all'esame dell'assemblea. Essi non potranno, peraltro, avere, per qualsiasi ragione, ingerenza sulla gestione degli affari e nell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 53.

I sindaci attesteranno della veridicità delle situazioni periodiche, dei bilanci, dei prospetti di emissione delle obbligazioni, e della corrispondenza fra obbligazioni in circolazione e capitale vigente a mutuo.

TITOLO VII.

Vigilanza governativa.

Art. 54.

L'Istituto deve comunicare al Ministro per le finanze:
1) i prospetti delle emissioni di obbligazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione;
2) la situazione semestrale dei mutui e delle obbligazioni;
3) il bilancio annuale a chiusura dell'esercizio;
4) una relazione annuale particolareggiata sui mutui che fossero in mora o contenziosi.
Il Ministro per le finanze può chiedere ogni sorta di chiarimenti sui documenti trasmessi.

Art. 55.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di fare eseguire in ogni tempo ispezioni all'Istituto.
I risultati delle ispezioni devono essere comunicati al Consiglio di amministrazione.

Art. 56.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto e per continuate irregolarità di gestione, contestate al Consiglio di amministrazione, il Ministro per le finanze può revocare con suo decreto, sentito il Consiglio di Stato, i benefici concessi all'Istituto con la legge istitutiva, con effetto dalla data di notificazione del decreto stesso.

TITOLO VIII.

Liquidazione dell'Istituto e modifiche statutarie.

Art. 57.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare o la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni dell'Istituto.
La deliberazione relativa deve riportare il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.
Ai soci dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del capitale è consentita la facoltà del recesso sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato.

Art. 58.

Le modificazioni al presente statuto debbono essere approvate dall'assemblea dei soci convocata in apposita seduta straordinaria e debbono riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
Le modificazioni allo statuto non si intendono operative se non dopo che abbiano riportata l'approvazione del Ministro per le finanze.

TITOLO IX.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 59.

Per quanto non è previsto dalla legge speciale istitutiva dell'Ente o dal presente statuto o da speciali convenzioni si applicano le disposizioni delle leggi vigenti nel Regno per gli Istituti esercenti il credito fondiario.

Art. 60.

Fino a nuova deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi a termine dell'art. 58, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità rimane costituito quale sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con propria personalità giuridica, gestione autonoma e distinto bilancio.
Una speciale convenzione deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione e approvata dal Ministro per le finanze disciplinerà i rapporti fra le due aziende.

Art. 61.

Il presente statuto, approvato dal Ministro per le finanze sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali per la provincia di Roma.

Ministero delle finanze.

N. 3833 - Div. U. S.

Visto, si approva il presente statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

Roma, addì 25 ottobre 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.